



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI
II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 702 del 16.2.2018 di conferimento incarico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni" nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 23/2019 del 31 gennaio 2019 di conferimento incarico alla struttura dirigenziale dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la nota n. 07447 del 18.01.2016 e successiva integrazione del 12/12/2019 prot. n. 241891, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha trasmesso gli atti per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64, (articolo 100 del Testo Unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, recepito dalla L.R. n. 16 del 16 agosto 2016) riguardante lavori abusivi consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente in muratura sito in [REDACTED] di proprietà della ditta [REDACTED] nata a [REDACTED] (PA) il [REDACTED] ed ivi residente in c\da [REDACTED].

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, riguardano lavori consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente in muratura di superficie di mq. 109,48 con tetto di copertura a due falde in legno ed altezza alla gronda di circa mt. 3,30 ed al colmo di mt. 5,70, con realizzazione dello stesso con una nuova struttura portante intelaiata in c.a. e piano soppalco intermedio in legno oltre la realizzazione, in adiacenza, di un portico ad una falda con struttura portante in legno sito in [REDACTED] così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'ing. [REDACTED] per la parte strutturale, del geom. [REDACTED] per la parte architettonica e dei geologi dott.

██████████ per la parte geologica, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo con nota di prot. n.07447 del 18/01/2016 e successiva integrazione del 12/12/2019 prot. n.241891 ha rilasciato parere favorevole di sussistenza delle opere ,ai sensi della richiamata legge 02/02/1974 n.64, del D.P.R. 380/01 e relative norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, a condizione che vengano eseguite le opere di adeguamento previste nel progetto depositato presso lo stesso Ufficio dalla ditta ██████████;

RILEVATO che la ditta ██████████ per la suddetta finalità, ha trasmesso al Genio Civile di Palermo (istanza del 03/07/2015 prot.46273) ai sensi dell'art. 110 della L.R. n.4/2003 la certificazione di idoneità sismica senza prescrizione di adeguamento per le opere abusivamente realizzate allegando il progetto a firma dell'ing. ██████████ per la parte strutturale, del geom. ██████████ per la parte architettonica e dei geologi dott. ██████████ e dott. ██████████ per la parte geologica,ed una successiva documentazione tecnica integrativa prodotta dalla ditta stessa all'Ufficio del Genio Civile di Palermo in data 18/10/2019 prot. 204053,corredata da una nuova certificazione di idoneità sismica con prescrizione di adeguamento il cui esame istruttorio ha consentito all'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo di accertare che i calcoli strutturali di verifica fossero stati redatti in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche di cui al D.M.14/01/2008 e desumere che le stesse non dessero luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime;

CONSIDERATO che con Sentenza del 21/12/2010 n.4004/2010 divenuta irrevocabile in data 10/02/2011 emessa dalla Corte di Appello di Palermo 2^ Sezione Penale è stato disposto, in riforma della sentenza n.16/09 del 15/1/2009 del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, appellata dalla ditta ██████████, di non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. Si revoca inoltre l'ordine di demolizione e di riduzione in pristino emesso dal primo Giudice ;

RITENUTO che nel caso di specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, in seno alla relazione istruttoria integrativa che accompagna la nota n.241891 del 12/12/2019 per l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'ing. ██████████ allegato al suddetto espresso parere, possono sussistere con gli interventi di adeguamento consistenti sommariamente nella realizzazione di una struttura lignea indipendente e giuntata dalla struttura del fabbricato, costituita da pilastri e travi in legno lamellare, a sostegno dell'esistente soppalco intermedio in legno;

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al parere reso sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

VISTO il parere reso dall'UO.A3.01 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 54190/DRT del 23/03/2020;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali eseguite in violazione della normativa di cui alla Legge 2.2.1974 n. 64, riguardano lavori abusivi consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente in muratura di superficie di mq. 109,48 con tetto di copertura a due falde in legno ed altezza alla gronda di circa mt. 3,30 ed al colmo di mt. 5,70, con realizzazione dello stesso con una nuova struttura portante intelaiata in c.a. e

piano soppalco intermedio in legno oltre la realizzazione, in adiacenza, di un portico ad una falda con struttura portante in legno sito in [REDACTED], così come rappresentati e descritti nel progetto, a firma dell'ing. [REDACTED] per la parte strutturale, del geom. [REDACTED] per la parte architettonica e dei geologi dott. [REDACTED] e dott. [REDACTED] per la parte geologica, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64, di proprietà della Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], **possono sussistere a condizione che si realizzino le prescritte opere di adeguamento sismico;**

ARTICOLO 2. Il progetto di adeguamento, dovrà essere realizzato nel termine di giorni 120 (centoventi), previo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 2.2.1974 n.64, da parte del Genio Civile di Palermo e di ogni altra autorizzazione prescritta dalle norme vigenti;

ARTICOLO 3. Il presente decreto redatto in quattro copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso in duplice copia all'Ufficio del Genio Civile di Palermo per gli adempimenti di competenza.

Palermo li 31 marzo 2020

**Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio**